



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO TECNICO

Prot. n. 222

Ord. n. 01/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la segnalazione pervenuta a mezzo PEC da parte del Condominio del complesso immobiliare sito in Via Roma n. 4 – 6, a firma dell'avv. Pietro Manetta;

CONSIDERATO che il manufatto di sostegno indicato nella segnalazione, realizzato a contenimento di aree private, costeggia la scalinata pubblica di Via Strada Vicinale Fontana, che unisce la Via Roma al sottostante Viale Alberto Testa, e mostra segni di cedimento strutturale tali da rappresentare potenziale rischio per la pubblica e privata incolumità, in considerazione che la scalinata è aperta al transito pedonale;

VISTA la comunicazione del Consulente dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'11/01/2018, prot. 221;

RITENUTO necessario, al solo fine di scongiurare qualsiasi pericolo per l'incolumità delle persone, chiudere al transito la suddetta scalinata, nelle more della verifica della stabilità del manufatto;

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada, approvato con il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. e delle norme sulla circolazione stradale, nonché il Regolamento di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. nonché l'art. 25 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

è vietata la circolazione sulla scalinata di Via Strada Vicinale Fontana, che unisce la Via Roma al sottostante Viale Alberto Testa, con decorrenza immediata e fino all'accertamento delle condizioni di sicurezza del manufatto di sostegno delle proprietà private distinte in Catasto al Foglio n. 13, mappali n. 49 e 269.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia inserita, per la conservazione, nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune e che ne sia data divulgazione al pubblico mediante inserimento nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Il Comando Vigili Urbani, gli Agenti della Forza Pubblica e gli organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 sono incaricati di dare esecuzione ed assistenza alla presente ordinanza.

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare:

- ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37, comma 3, del vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992) e dall'art. 47 del vigente Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992),

oppure, in alternativa,

- ricorso, ai sensi del combinato disposto della legge n. 1034 del 06 dicembre 1971 e successive modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010

a) al TAR Lazio, entro sessanta (60) giorni dalla sua pubblicazione,

b) ricorso straordinario al Capo dello stato, entro centoventi (120) giorni dalla sua pubblicazione;

- ovvero ricorso gerarchico al Prefetto di Frosinone entro trenta (30) giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 11/01/2018.

Il consulente
Ing. Antonio Salvadori



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Francesco Neri